

Studio Legale Avv. Nicola Russo

Vibo Valentia – Via Vittorio Veneto, 13 – 89900

E-mail: studiolegalenicolarusso@yahoo.it

Pec: avv.nicolarusso@pec.it

Tel. 0963.576024 - Cell. 392.9412841

TRIBUNALE DI MILANO

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per

Il Sig. Antonio Tavella, nato a Cinquefrondi (RC) il 28.04.1983 e residente in Mileto (VV), Via Episcopio n. 1, C.F. TVLNTN83D28C710U, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'**Avv. Nicola Russo**, del Foro di Vibo Valentia, C.F. RSSNCL82A26F537O, pec avv.nicolarusso@pec.it, **procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.**, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto e da considerarsi sua parte integrante, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata

-Ricorrente-

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a ;

- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Soderini 24;

- **Istituto Liceo Classico “Berchet”**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Commenda 26 (Cod. Mecc. MIPC05000V);

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia 1 (Palazzo di Giustizia), PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistenti-



Nonchè

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- pubblicate dall'Istituto Liceo Classico "Berchet" di Milano, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24

-Controinteressati-

Avente ad oggetto

la corretta attribuzione del punteggio per il servizio di leva obbligatorio espletato dal Ricorrente nella graduatoria del personale ATA, profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*.

FATTO

- 1) In data 19.04.2021 il Sig. Antonio Tavella ha presentato, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (**All. n. 1**);
- 2) L'Istituto Liceo Classico "Berchet" di Milano approvava e pubblicava le graduatorie ATA definitive (**All. nn. 2 e 3**) ove al sig. Antonio Tavella veniva assegnato un punteggio errato, come dettagliatamente specificato dalla scheda di valutazione titoli dei due profili professionali di suo interesse, che qui si allega (**All.ti n. 4A e 4B**). In particolare, al Sig. Tavella venivano attribuiti:
 - A) 9,25 punti per il profilo di "assistente amministrativo" (posizione in graduatoria n. 4025) così determinati:
 - i) 6,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 60/100);
 - ii) 0,60 punti per la Certificazione Informatica Digitale;
 - iii) 2,65 punti per i titoli di servizio, di cui 1,15 per quelli già dichiarati nella precedente graduatoria e non rivalutati perché importati dal SIDI.



Tra quest'ultimi è ricompreso il servizio di leva espletato dal 16.09.2003 al 15.09.2004.

B) 8,95 punti per il profilo **“collaboratore scolastico”** (posizione in graduatoria n. 1806) così determinati:

- i) 6,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 60/100);
- ii) 0,30 punti per la Certificazione Informatica Digitale;
- iii) 2,65 punti per i titoli di servizio, di cui 1,15 per quelli già dichiarati nella precedente graduatoria e non rivalutati perché importati dal SIDI.

Tra quest'ultimi è ricompreso il servizio di leva espletato dal 16.09.2003 al 15.09.2004.

- 3) Il punteggio assegnato al Sig. Tavella è errato ed ingiusto, in quanto, per ciascun profilo professionale, per il titolo di servizio di leva espletato dal 16.09.2003 al 15.09.2004 (**cfr. All.7**) avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 x 12 mesi);
- 4) Con missiva a mezzo pec del 31.03.2023, il Sig. Tavella chiedeva agli odierni Resistenti la rivalutazione di tale punteggio e l'aggiornamento delle suddette graduatorie (**All.8**);
- 5) Considerato che alla data odierna non è stato fornito alcun riscontro, si rende necessario agire in giudizio per ottenere il legittimo punteggio spettante al Ricorrente, con la conseguente sua corretta collocazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA pubblicate dall'Istituto Liceo Classico “Berchet” di Milano per i profili di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico*, valide per il triennio 2021/2024.

DIRITTO

Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

- 6) Preliminarmente, sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.



L'art. 8, comma 4, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 stabilisce testualmente che dopo l'approvazione delle graduatorie definitive “(...) *la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro*”.

Sul punto deve, comunque, evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cf. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.



Sulla illegittimità del D.M. n. 50/2021 e sul corretto punteggio da attribuire al servizio militare.

- 7) Premesso quanto sopra, nel merito va rilevato che per il servizio militare espletato non in costanza di nomina il Ricorrente ha diritto all'attribuzione di un maggior punteggio rispetto a quello già assegnatogli dai Resistenti.

Al riguardo, va premesso che l'allegato "A" del D.M. n. 50/2021 (*cfr. all. n. 5*), denominato "tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", nelle avvertenze, al punto A, dispone testualmente che:

"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Dalla formulazione dell'allegato A del citato decreto discende che il servizio militare e/o civile assimilato **subisce un trattamento diversificato a seconda se svolto o meno in costanza di nomina**, con conseguente attribuzione di un punteggio diverso in seno alla graduatoria.

Infatti, dalla Tabella di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 (*profilo di assistente amministrativo*) e A/5 (*profilo di collaboratore scolastico*) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando è prestato non in costanza di nomina viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 in ragione d'anno o 0,05 per ogni mese (o frazione superiore di 15 giorni) anziché il punteggio pieno rispettivamente pari a 6 punti all'anno o 0,50 punti per ogni mese (o frazione di 15 gg.).



- 8) Tale previsione regolamentare è del tutto illegittima e dovrà essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con le norme di rango superiore e comunque con l'intero impianto normativo previsto in materia.

Sul punto ha già avuto modo di esprimersi la **Suprema Corte con la sentenza n. 35380/2021**, la quale, sebbene pronunciata in una fattispecie inerente alle c.d. graduatorie ad esaurimento, ha enunciato nella sua funzione nomofilattica principi completamente sovrapponibili al caso concreto, ripercorrendo all'uopo l'intero complesso normativo e dando seguito a quanto già affermato con la precedente **pronuncia n. 33151/2021**.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come già prima dell'introduzione del Codice dell'Ordinamento Militare, l'art. 77, comma 7, del D.P.R. n. 237/1964 (come modificato dalla l. n. 958 del 1986) imponesse di considerare il periodo di servizio militare quale servizio effettivo per i fini di cui alle graduatorie per le supplenze, stabilendo testualmente che **"i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"**;

Il Giudice delle Leggi ha poi chiarito che tale quadro normativo non è mutato a seguito dell'abrogazione del ridetto art. 77, avvenuta con l'introduzione del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D. lgs n. 66/2010, il cui art. 2050 stabilisce parimenti che:

*I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con **lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**.*

*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, **in pendenza di rapporto di lavoro**.*



Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Più precisamente la Suprema Corte, dopo aver premesso che le immissioni nelle graduatorie scolastiche sono da considerare selezioni concorsuali *latu sensu*, **ha chiarito che i primi due commi del suddetto art. 2050 devono essere letti in maniera integrata**, sicché il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce una specificazione, nel senso che “anche” i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Si legge nella sentenza che “*una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) e in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi*”.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha quindi **ritenuto di dover disapplicare, perché illegittime, le previsioni di rango inferiore regolamentare** (nella specie si trattava del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6) **che dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (Cass. Civ. n. 35380/2021).**

- 9) Sovrapponendo tali principi al caso di specie, dovrà essere disposta la disapplicazione del D.M. n. 50/2001, che nel prevedere una differenza di punteggio da assegnare agli aspiranti inseriti in graduatoria, a seconda se il servizio militare o civile assimilato sia stato prestato in costanza o meno di nomina, crea un'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.



- 10) Peraltro, la predetta disposizione ministeriale contrasta anche con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**, nonché con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, come accennato, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni concorsuali *“latu sensu”*, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

- 11) Per completezza si evidenzia che anche la giurisprudenza di merito è ormai granitica nel riconoscere il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Anche il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare*



in aumento il punteggio in graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “*pari a 6*” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell’ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato specifica, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, che **non condivide l’interpretazione del Ministero**

secondo cui “*...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l’anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina*”; donde il riconoscimento in favore degli aspiranti che hanno svolto il servizio militare o quello assimilato non in costanza di nomina di punti 6 per ogni anno o punti 0,50 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di servizio espletato.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “*...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare*” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Per le suesposte ragioni, il Ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento ed all’attribuzione di 6,00 punti (0,50 x 12 mesi) per il servizio di leva obbligatorio espletato dal 16.09.2003 al 15.09.2004, giusto foglio di congedo illimitato allegato (cfr. all. n. 7), ed alla conseguente rideterminazione del punteggio assegnatogli nelle summenzionate graduatorie.



Tanto premesso, **Sig. Tavella Antonio**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, fatte salve eventuali e più ampie difese, anche a seguito di quelle avversarie, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza ed adottare i provvedimenti ex art. 415 c.p.c. per la comparizione personale delle parti innanzi a sé e per la discussione della causa, con invito ai Resistenti a costituirsi in giudizio, nei modi e nei termini di legge, e con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, previa ogni più utile declaratoria, reietto ogni avverso dedotto anche istruttorio, così provvedere:

- **in via preliminare**, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Istituto Liceo Classico "Berchet", secondo l'istanza di seguito formulata;
- **in via principale**, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al riconoscimento ed all'attribuzione nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Liceo Classico "Berchet" di Milano, valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo professionale di suo interesse, il maggior punteggio pieno di 6,00 punti (0,50 x 12 mesi) per il titolo di servizio militare da lui espletato non in costanza di rapporto;
- **per l'effetto**, condannare i Resistenti all'aggiornamento delle medesime graduatorie mediante l'attribuzione di tale punteggio ed all'adozione di ogni atto a tal fine necessario;
- **in ogni caso**, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del Ricorrente.



Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito
procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Istituto Liceo Classico "Berchet" di Milano, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale.

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *"In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte*



debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Istituto Liceo Classico “Berchet” di Milano.

In via istruttoria, unitamente al presente ricorso ed alla procura alle liti, si producono i seguenti allegati:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 19.04.2021, prot. n. 4728875;
- 2) graduatoria definitiva personale ATA profilo di A.A.;
- 3) graduatoria definitiva personale ATA profilo di C.S.;
- 4A) scheda di valutazione titoli del ricorrente profilo Assistente Amministrativo;
- 4B) scheda di valutazione titoli del ricorrente profilo Collaboratore Scolastico;
- 5) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 6) Diploma di maturità;
- 7) foglio di congedo illimitato;
- 8) Diffida via pec del 31.03.2023.

*

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto lo stesso è dovuto nella misura di Euro 259,00.

Vibo Valentia, 30 maggio 2023.

(Avv. Nicola Russo)

